

Avviso bonario per tardivo pagamento: entro 90 giorni di ritardo la sanzione ridotta non è il 10% ma il 5%

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 30 Ottobre 2019

Ho ricevuto un avviso bonario per un tardivo pagamento di 25 giorni; mi si chiede la sanzione del 10%. E' corretto?
No, la sanzione ridotta è diversa....



DOMANDA

Ho ricevuto un [avviso bonario](#) per un tardivo pagamento di 25 giorni; mi si chiede la sanzione del 10% (ossia la sanzione piena del 30% ridotta a 1/3).

E' corretto? Preciso ovviamente che tale tardivo pagamento non è stato oggetto di [ravvedimento operoso](#).

RISPOSTA

La risposta è negativa; nell'avviso bonario la sanzione è stata applicata erroneamente.

In base all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97, che disciplina la sanzione applicabile ai tardivi versamenti, la sanzione applicabile per il ritardo di 25 giorni è del 15%, non del 30%.

Quest'ultima infatti è applicabile solo al caso di ritardo superiore ai 90 giorni, oppure al caso dell'omesso versamento.

Pertanto, considerato che la sanzione comminata nell'avviso bonario va ridotta a 1/3, si evince che essa **avrebbe dovuto essere pari al 5%.**

Si consiglia di presentare [istanza di autotutela](#) (anche tramite lo strumento (CIVIS) per ottenere lo sgravio della parte di sanzione errata.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[L'avviso bonario va pagato entro i 30 giorni: nessuna tolleranza](#)

Danilo Sciuto

30 ottobre 2019